



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

Decreto n.

**Recante approvazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio
Grana Padano DOP 2019-2021.**

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79 e (CE) n.1037/2001;

VISTO l'articolo 150 del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che prevede norme specifiche per la regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n.1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n.1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta (DOP) per il formaggio Grana Padano;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e in particolare l'art.10, concernente le modalità di presentazione e approvazione dei piani;

VISTO l'allegato al decreto 12 ottobre 2012, contenente le "linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta," che al punto 3 lettera c) prevede l'istituzione di un Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2841 del 28 aprile 2016, recante rinnovo dei componenti del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il documento predisposto dal Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP denominato "Criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP", pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'11 luglio 2013;

VISTA la nota n.985, del 31 ottobre 2018, con la quale il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano ha presentato formale richiesta per l'approvazione del piano Piano Produttivo per il Formaggio Grana Padano DOP 2019 - 2021;

VISTO l'accordo preventivo tra le parti di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria preliminare svolta dalla Regione Lombardia nel cui territorio ricade la maggiore produzione del Formaggio Grana Padano DOP, comunicato con nota n. M1.2018.0097294, del 06 dicembre 2018;

VISTO il verbale del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP della riunione del 19 dicembre 2018, nel corso della quale il Comitato ha espresso il proprio parere positivo;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

CONSIDERATO che il Piano per la regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP presentato dal Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano è conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n.1308/2013 e dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012;

DECRETA

Art.1

(approvazione del piano di regolazione dell'offerta)

1. E' approvato il piano di regolazione dell'offerta del Formaggio Grana Padano DOP 2019-2021 riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Il piano di regolazione dell'offerta è valido dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 ed è vincolante per tutti i produttori del formaggio Grana Padano inseriti nel sistema di controllo della DOP Grana Padano.

Art. 2

(disposizioni complementari)

1. Il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti.
2. La relazione deve altresì evidenziare l'impatto del piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione e deve specificare le misure alle quali sono stati destinati i fondi provenienti dalla contribuzione aggiuntiva prevista dal piano.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

3. Il Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP e IGP effettua i controlli previsti al punto 8 del documento contenente i "Criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP o IGP".
4. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Il presente decreto può essere revocato con specifico provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali anche in assenza dell'adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione di cui all'articolo 150, par. 8, del regolamento (UE) n.1308/2013, qualora non siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 150, par. 4, del medesimo regolamento.

Art.3
(entrata in vigore)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Il Ministro
Gian Marco Centinaio